*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 140

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 22 maggio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1978, n. **194.**

**Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonchè altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Art. 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

*a*) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

*b*) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

*c*) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a*);

*d*) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Art. 3.

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Art. 5.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonchè sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 6.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

*a*) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

*b*) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Art. 7.

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne cer-

tifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Art. 8.

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.

Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Art. 9.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Art. 10.

L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonchè per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Art. 11.

L'ente ospedaliero la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Le lettere *b*) e *f*) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Art. 12.

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 13.

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 14.

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Art. 15.

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Art. 16.

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Art. 17.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Art. 18.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Art. 19.

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Art. 20.

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Art. 21.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità — o comunque divulga notizie idonee a rivelarla — di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Art. 22.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **195.**

**Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori de L'Aquila.**

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori de L'Aquila, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1967, n. 173.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1978
*Registro n.* 7 *Agricoltura, foglio n.* 124

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1978.

**Sostituzione di un membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, n. 638;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 1976, concernente la costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione anzidetta per la durata di un triennio;

Visto il successivo decreto del 23 febbraio 1978, con il quale il dott. Lido Viroli è stato nominato membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 118427 in data 31 marzo 1978, con la quale il succitato Dicastero, in sostituzione del dott. Viroli, ha designato il dott. Antonio Cipresso, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Antonio Cipresso viene nominato membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, designato dal Ministero del tesoro in sostituzione del dott. Lido Viroli, per la rimanente durata del triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(3944)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

**Modificazione allo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, in Palermo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale in data 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate in ordine alla modificazione dell'art. 67 del predetto statuto dal consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 31 marzo 1977, nonchè dal consiglio generale del ripetuto Banco in data 20 aprile 1977;

Vista la deliberazione assunta dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 67 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Giusta l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, sugli utili netti della sezione di credito fondiario, determinati tenendo conto anche delle disposizioni dell'art. 59, dedotto il 10 % per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, potrà essere corrisposta all'azienda bancaria una remunerazione non superiore al 6 % su tale fondo.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà la destinazione sarà determinata dal consiglio generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(3871)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

**Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, in Palermo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1244, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia in data 31 marzo 1977;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio generale del Banco di Sicilia in data 20 aprile 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

---

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE PRESSO IL BANCO DI SICILIA.

Art. 3. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè a favore di imprese di nazionalità italiana che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione.

Art. 4. — I mutui vengono concessi in base alla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 8. — Il comitato tecnico consultivo decide sull'ammissione ad istruttoria delle domande di mutuo e dà parere:

a) sui criteri di erogazione dei finanziamenti della sezione da determinarsi dal consiglio di amministrazione del Banco;

b) sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle norme di diritto;

c) sulla concessione dei mutui da deliberarsi dagli organi competenti del Banco.

Art. 9. — La sezione è sottoposta alla vigilanza governativa che viene esercitata giusta l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 10. — Giusta l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, sugli utili di esercizio, dedotto il 10 % per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, potrà essere corrisposta all'Azienda bancaria del Banco una remunerazione non superiore al 6 % su tale fondo.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà, la destinazione sarà determinata dal consiglio generale.

**(3872)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1978.

**Nuovi prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della Gazzetta Ufficiale, parte prima e parte seconda, nonchè nuovi prezzi degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 14 dicembre 1977, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato i prezzi unitari di vendita in fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, nonchè le tariffe delle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la lettera n. 72/1/17 del 23 febbraio 1978, con la quale il Ministero di grazia e giustizia Gabinetto, ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi unitari di vendita in fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, nonchè le tariffe delle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi di vendita della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

*Parte I legislativa compresi i supplementi ordinari*:

| | |
|---|---|
| abbonamento annuale | L. 46.500 |
| abbonamento semestrale | » 24.500 |
| abbonamento trimestrale | » 12.700 |
| un fascicolo . . . . . | » 200 |

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 200 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 250 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

*Parte II Inserzioni*:

| | |
|---|---|
| abbonamento annuale | L. 30.000 |
| abbonamento semestrale | » 16.000 |
| abbonamento trimestrale | » 8.500 |
| un fascicolo | » 200 |

Per l'estero i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, vanno raddoppiati.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il diritto fisso di testata da corrispondere per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 1.800.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione, L. 800.

Art. 3.

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il diritto fisso di testata per annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 3.600.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione, L. 1.200.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978*
*Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 16*

**(4193)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio fra le cooperative di proprietari coltivatori della riforma fondiaria in provincia di Caserta », in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria in data 5 aprile 1976, con il quale sono stati deliberati lo scioglimento anticipato della società cooperativa a r.l. « Consorzio fra le cooperative di proprietari coltivatori della riforma fondiaria in provincia di Caserta » (CON.COOP. E.R.), con sede in Caserta, e la nomina dei liquidatori nelle persone dei signori:

Tornincasa dott. Carmine;
Duraccio dott. Giuseppe;
Montovanelli rag. Aurelio;

Vista la relazione del 27 ottobre 1977, con la quale i predetti liquidatori hanno illustrato la situazione patrimoniale dell'ente di cui trattasi;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi conseguentemente effettuati nei confronti della sopracitata cooperativa dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Consorzio fra le cooperative di proprietari coltivatori della riforma fondiaria in provincia di Caserta » (CON.COOP.E.R.), con sede in Caserta, costituita per rogito notaio dott. Caporaso Umberto in data 24 luglio 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Enea Pigrini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3765)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

**Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo d'industrializzazione della provincia di Pordenone per il quinquennio 1976-80.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto in particolare l'art. 19-*bis* sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente la realizzazione dei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e di Udine (ora Pordenone);

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 785, che prevede, tra l'altro, la costituzione del consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine (ora Pordenone);

Visto il decreto interministeriale in data 15 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 2 dicembre 1966, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine (Pordenone);

Visto il decreto interministeriale in data 10 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1972 con il quale, nell'approvare alcune modifiche al predetto statuto, il consorzio in parola viene ad assumere la denominazione di « Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone »;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine (ora Pordenone), per gli esercizi 1971-75;

Considerato che occorre provvedere alla ricomposizione del predetto collegio per il quinquennio 1976-80;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici e dell'assemblea del consorzio suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, per gli esercizi 1976-80 è composto quanto segue:

Vittori dott. Antonio, ispettore superiore, revisore effettivo con funzioni di presidente e De Angelis Stracchi Rina, segretaria principale, revisore supplente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ombrosi rag. Mario, direttore di ragioneria, revisore effettivo e De Amicis dott. Rocco, vice direttore di ragioneria, revisore supplente, designati dal Ministero dell'interno;

Cottone dott. Antonino, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Pordenone, revisore effettivo e Sgura dott. Andrea Antonio, direttore di ragioneria di seconda classe di Pordenone, revisore supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Pillepich dott. Remigio, direttore di divisione R.E. dell'amministrazione centrale, revisore effettivo e Grancini dott. Francesco, ing. sup. del genio civile, revisore supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Fabris Ambrogio, revisore effettivo e Talamini Silvio, revisore supplente, designati dall'assemblea del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 29 aprile 1978

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(3758)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Proroga al 13 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 14 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

**Decreta:**

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata fino al 13 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3954)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Proroga al 20 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa Industrie tessili, in liquidazione.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa Industrie tessili, in liquidazione, è prolungata fino al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3953)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Proroga al 22 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo Lanzo (Torino), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3952)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Proroga al 30 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977 e 22 dicembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata fino al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3955)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1978.

**Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Camarozzi-Brescia.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI Radio televisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Vista l'istanza datata 9 novembre 1976 con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Camarozzi (Brescia);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità del servizio di televisione;

Decreta:

**Art. 1.**

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Camarozzi (Brescia) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso dell'impianto di cui al precedente articolo la RAI Radio televisione italiana, potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno, necessario per l'installazione delle apparecchiature, la zona indicata in colorazione gialla nella planimetria allegata, e, mediante imposizione di servitù di transito, nei modi di legge, la zona indicata in colorazione verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

La espropiazione e la imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

*Il Ministro*: GULLOTTI

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1978.

**Sostituzione di alcuni presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette per il giorno 2 aprile 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1978, con cui le predette elezioni sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Coccia presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria ha fatto presente, con nota n. 289 del 23 marzo 1978, che per gravi e documentati motivi di salute non può assolvere il compito affidatole;

Considerato l'opportunità di sostituire il dott. Bruno D'Agostino presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Molise;

Viste le terne per la nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria e per la regione Molise espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Considerato che il dott. Domenico Coppola è incluso, quale primo dirigente presso l'archivio di Stato di Reggio Calabria, nella terna dei presidenti della commissione elettorale circoscrizionale della regione Calabria;

Considerato che la dott.ssa Valnea Scrinari Santamaria è inclusa, quale primo dirigente presso la soprintendenza archeologica di Ostia, nella terna dei presidenti della commissione elettorale circoscrizionale della regione Molise;

Decreta:

Il dott. Domenico Coppola è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Coccia; la dott.ssa Valnea Scrinari Santamaria è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Molise in sostituzione del dott. Bruno D'Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 5 maggio 1978

*Il Ministro*: ANTONIOZZI

(4057)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1978.

**Sostituzione di alcuni componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette per il giorno 2 aprile 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1978, con cui le predette elezioni sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Considerato che il sig. Francesco Pietramala membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria ha fatto presente con nota n. 1547 del 22 marzo 1978, che per gravi e documentati motivi di salute non può assolvere il compito affidatogli;

Considerato che il sig. Giovanni Picciarelli membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna non può assolvere il compito affidatogli in quanto in data 1° luglio 1978 sarà posto in trattamento di quiescenza;

Considerato che il sig. Ezio Brugnoli membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna non può più far parte della commissione stessa in quanto candidato alle elezioni nella lista dell'organizzazione sindacale CISL-FILS;

Viste le terne per le nomine dei membri delle commissioni elettorali circoscrizionali per la regione Calabria ed Emilia-Romagna espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Considerato che il sig. Salvatore Bova è incluso nella terna dei membri per la commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria;

Considerato che il sig. Francesco Giorgi e la signora Laura Bonfiglioli Losi sono inclusi nelle terne dei membri per la commissione elettorale circoscrizionale della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Salvatore Bova è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria in sostituzione di Francesco Pietramala;

Francesco Giorgi e Maura Bonfiglioli Losi sono nominati membri della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Emilia-Romagna in sostituzione, rispettivamente di Giovanni Picciarelli ed Ezio Brugnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 5 maggio 1978

*Il Ministro*: ANTONIOZZI

(4056)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1978.

**Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1978 concernente le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978 relativo alle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed in particolare l'art. 4 con cui si costituiscono le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1978, con cui le predette elezioni sono state rinviate al 29 ottobre 1978;

Considerato che in seno alla commissione elettorale circoscrizionale per la regione Umbria, un membro è stato erroneamente indicato come Francesco Ricci anziché Giovanni Ricci;

Considerato che in seno alla commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia due membri sono stati indicati come Grazia Burbarella anziché Grazia Burgarella e Ines Tamburello invece di Ida Tamburello;

Decreta:

Giovanni Ricci è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Umbria, Grazia Burgarella e Ida Tamburello sono nominati membri della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 5 maggio 1978

*Il Ministro*: ANTONIOZZI

**(4058)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

**Riconoscimento, ai fini comunitari nonchè a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale, denominata Associazione produttori della pesca del pesce azzurro Soc. coop. a r.l., in Salerno.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 10 novembre 1977, con la quale l'Associazione produttori della pesca del pesce azzurro Soc. coop. a r. l., con sede in Salerno, via Garibaldi n. 33, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 26 febbraio 1977;

Visto lo statuto, debitamente trasformato in data 27 gennaio 1978 per conformarlo alla regolamentazione comunitaria in materia, e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 7 dicembre 1977 della capitaneria di porto di Salerno, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 15 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata Associazione produttori della pesca del pesce azzurro Soc. coop. a r. l., con sede in Salerno, via Garibaldi n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

**(4169)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

**Autorizzazione alla società « Revi. A. Consult (Revisione aziendale consulenza tributaria) Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività di revisione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revi. A. Consult (Revisione aziendale consulenza tributaria) - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revi. A. Consult (Revisione aziendale consulenza tributaria) Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

(3979)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

**Nomina di un revisore ufficiale dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il foglio allegato al verbale n. 45, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta 24 aprile 1974, esprimeva parere contrario all'iscrizione del dott. Antonio Ciccarelli, nato a Palermo il 29 gennaio 1924, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione ordinaria del 1972;

Visto il decreto presidenziale 7 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile successivo, con il quale è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario proposto dal Ciccarelli avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Visto il verbale n. 31, con il quale la predetta commissione, nella seduta del 3 maggio 1978, ha conseguentemente espresso parere favorevole all'iscrizione del Ciccarelli;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del Ciccarelli nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 16 ottobre 1974, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1972;

Decreta:

Ciccarelli Antonio, nato a Palermo il 29 gennaio 1924 e residente in Roma, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 16 ottobre 1974.

Roma, addì 10 maggio 1978

*Il Ministro*: BONIFACIO

(3976)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

**Sostituzione di due componenti il comitato speciale per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale predetto;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dott. Antonio Colavita quale proprio rappresentante supplente nel predetto comitato, in sostituzione del dott. Giovanni Sarli, dimissionario;

Vista la lettera con la quale il sig. Giuseppe Prastaro, membro supplente del citato comitato, in qualità di rappresentante dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) ha designato il sig. Luigi Franco Bussinello in sostituzione del sig. Giuseppe Prastaro;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Antonio Colavita e il sig. Franco Bussinello sono nominati membri supplenti in qualità di rappresentanti rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti in sostituzione del dott. Giovanni Sarli e del sig. Giuseppe Prastaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

**Sostituzione di due componenti il comitato direttivo della sezione speciale istituita presso il Fondo interbancario di garanzia.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 24 febbraio 1978, con il quale sono stati costituiti gli organi di amministrazione e di controllo della sezione speciale istituita presso il Fondo interbancario di garanzia, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

Considerato che con il sopracitato decreto interministeriale sono stati, tra gli altri, nominati componenti in seno al comitato direttivo, con diritto di voto, i signori:

Pucci Anselmo, in rappresentanza della regione Toscana;

Pujia Carmelo, in rappresentanza della regione Calabria;

Borgo Franco, in rappresentanza della regione Veneto;

Considerato che la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha designato i rappresentanti delle regioni nelle persone degli assessori *pro-tempore*:

alle finanze, per la regione Toscana;

al bilancio ed alle finanze, per la regione Calabria;

all'agricoltura, per la regione Veneto;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla sostituzione dei rappresentanti della regione Toscana e della regione Calabria, già nominati con il citato decreto interministeriale 24 febbraio 1978, con gli attuali assessori alle finanze, per la regione Toscana e al bilancio e alle finanze, per la regione Calabria;

Decreta:

*Articolo unico*

A parziale modifica di quanto contenuto nel sopracitato decreto interministeriale in data 24 febbraio 1978, sono nominati componenti, con diritto di voto, del comitato direttivo della sezione speciale istituita presso il fondo interbancario di garanzia, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 i seguenti assessori:

Pollini Renato, assessore alle finanze, in rappresentanza della regione Toscana;

Mascaro Giuseppe, assessore al bilancio ed alle finanze, in rappresentanza della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(4059)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della Società di elettricità L. Bareux e C., in Courmayeur.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695852 del 14 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 4, n. 8; della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della Società di elettricità L. Bareux e C., con sede in Courmayeur (Aosta);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta società negli anni 1975 e 1976, convalidati dall'U.T.I.F. di Torino, dai quali risulta che la società negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'E.N.E.L. e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento della società suddetta a norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 7 gennaio 1963, con la quale la Società L. Bareux e C. ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dalla società medesima;

Ritenuto che la Società di elettricità L. Bareux e C. rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

La Società di elettricità L. Bareux e C., con sede in Courmayeur (Aosta), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'E.N.E.L. è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica E.N.E.L., provvede alla restituzione alla Società di elettricità L. Bareux e C. dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'E.N.E.L. secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4136)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 871/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 872/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 873/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 874/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 875/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 876/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 877/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 878/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 879/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 880/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 881/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 882/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 883/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 884/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 885/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 886/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 887/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 888/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° maggio 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 889/78 della commissione, del 28 aprile 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna.

Regolamento (CEE) n. 890/78 della commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 891/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 892/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 893/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° maggio 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 894/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 895/78 della commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità per la concessione di aiuti allo ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 896/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 897/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che abroga le misure di salvaguardia applicabili alla importazione di calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 898/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo A I.

Regolamento (CEE) n. 899/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 900/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 901/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 902/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 903/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 904/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 905/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia e della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 906/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 907/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 908/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 909/78 del consiglio, del 27 aprile 1978, che proroga la campagna di commercializzazione 1977-78 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 910/78 del consiglio, del 27 aprile 1978, che proroga la campagna lattiera 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 911/78 del consiglio, del 27 aprile 1978, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 709/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione per i cereali e il riso, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 94 dell'8 aprile 1978.

*Pubblicati nel n.* L 117 *del 29 aprile* 1978.

**(109/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 6 maggio 1978:

Laffranchi Gianluigi, notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, stesso distretto notarile.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Sesto S. Giovanni, distretto notarile di Milano.

Paolini Lucio, notaio residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto S. Giovanni, distretto notarile di Milano.

Mottola Francesco, notaio residente nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano.

Gusmani Roberta Luisa, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di S. Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano.

Grignani Giorgio, notaio residente nel comune di S. Donato Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di S. Giuliano Milanese, stesso distretto notarile.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di S. Donato Milanese, distretto notarile di Milano.

Mottola Francesco, notaio residente nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Rho, stesso distretto notarile.

Pazzaglia Franco, notaio residente nel comune di Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, stesso distretto notarile.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Lucca.

Salerno Francesco, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Siena.

Magi Antonluigi Alessandro, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Siena.

Frediani Fabrizio Riccardo, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena.

Fornaciari Chittoni Carlo, notaio residente nel comune di Novellara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Massa, distretto notarile di La Spezia.

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Nova Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile d Forlì.

Mezzetti Giulio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Forlì.

Macherozzi Renzo, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Forlì.

Di Biase Renato, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Lucca.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Forlì.

Raspanti Maria Assunta, notaio residente nel comune di Mammola, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Forlì.

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì.

Barbolini Aureliano, notaio residente nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena.

Ferrari Amorotti Cesare, notaio residente nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena.

Montanari Maurizio, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Modena.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Modena.

D'Errico Francesco, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Camusso Marco, notaio residente nel comune di Montiglio, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Genova.

Siri Luigi, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Dossola Carlo, notaio residente nel comune di Chiusa, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Genova.

Piaggio Alberto, notaio residente nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto notarile.

Di Donato Walter, notaio residente nel comune di Camogli, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Rapallo, stesso distretto notarile.

Montanari Maurizio, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Ferrara.

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ferrara.

Mirri Giorgio, notaio residente nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna.

Conti Carlo, notaio residente nel comune di Bonorva, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ancona.

Polimeni Gaetano, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Ancona.

Surace Francesco, notaio residente nel comune di Sondrio, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

Minisci Giulia, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Nicosia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile di Milano.

Soldani Giancarlo, notaio residente nel comune di Verbania Intra, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Albenga, distretto notarile di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Loano, distretto notarile di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona.

Saroldi Aldo, notaio residente nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Savona.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Savona.

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savona.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze.

Muriani Bruno, notaio residente nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto.

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Rutigliano, distretto notarile di Bari.

Cariani Giorgio, notaio residente nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto notarile.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Vicinelli Marco, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa.

Antignani Paolo, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montespertoli, stesso distretto notarile.

Gianferro Pacifico, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze.

Gianferro Pacifico, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata è trasferito nel comune di Firenze.

Naso Natale, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno.

Pace Luigia, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani.

Camusso Marco, notaio residente nel comune di Montiglio, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Genova.

(4138)

**Assegnazione di notaio in soprannumero**

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978, il sig. Giancarlo Pollera, nato a Roma il 29 settembre 1931, cittadino italiano, dottore in giurisprudenza, profugo dall'Etiopia, dove ha esercitato attività di notaio, è temporaneamente assegnato, in soprannumero, al comune di Roma, capoluogo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, per esercitarvi le funzioni in qualità di notaio, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'ordinamento notarile nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(4137)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola S. Alessandro - Soc. coop. a r.l., in Dalmine.**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1978, il sig. Francesco La Rosa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola S. Alessandro - Soc. coop. a r.l., in Guzzanica di Dalmine (Bergamo), costituita per rogito Pellegrini in data 28 agosto 1927, n. 7887 di repertorio, già sciolta con precedente provvedimento del 4 maggio 1977, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(3824)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare tre donazioni e ad acquistare due immobili.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1978, registro n. 7 Interno, foglio n. 286, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad accettare tre donazioni e ad acquistare due immobili.

(3982)

**Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo**

Con decreto ministeriale 8 maggio 1978, n. 50.342/10.C.N/C1-77, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione Beretta mod. 84 cal. 9 mm corto, prodotta dalla fabbrica di armi P. Beretta S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4078)

Con decreto ministeriale 8 maggio 1978, n. 50.343/10.C.N/C1-77, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Beretta mod. 934 cal. 9 mm corto, prodotta dalla fabbrica di armi P. Beretta S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4079)

Con decreto ministeriale 8 maggio 1978, n. 50.340/10.C.N/C1-77, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione Beretta mod. 92 cal. 9 mm Parabellum, prodotta dalla fabbrica di armi P. Beretta S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4080)

Con decreto ministeriale 8 maggio 1978, n. 50.330/10.C.N/C1-77, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Beretta mod. 951 Standard cal. 9 mm Parabellum, prodotta dalla fabbrica di armi P. Beretta S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4081)

Con decreto ministeriale 8 maggio 1978, n. 50.339/10.C.N/C1-77, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione Beretta mod. 92 S cal. 9 mm Parabellum, prodotta dalla fabbrica di armi P. Beretta S.p.a. nei propri stabilimenti in Gardone Val Trompia (Brescia), perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4082)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 11 aprile 1978 l'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Hromatka Ruth consistente in un appartamento di tre vani e accessori situato in Forlì, via Battistini n. 22.

(4106)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lauria**

Con decreto interministeriale 10 marzo 1978, n. 1289(61)VI/1, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato, una casa cantoniera di pertinenza delle ferrovie calabro-lucane, sita al km 13 + 723,48 della linea Lagonegro-Spezzano A.T. ed il circostante terreno di mq 1360 riportati al catasto terreni del comune di Lauria (Potenza) alla partita 21406, foglio 82, part. 101, mq 942 (parte) e foglio 82, part. 102, di mq 418 ed al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1747, foglio 82, part. 102, 103 e 104, di categoria D/7.

(4139)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

**Corso dei cambi del 18 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 871,25 | 871,25 | 871,15 | 871,25 | 871,20 | 871,25 | 871,15 | 871,25 | 871,25 | 871,25 |
| Dollaro canadese | 782,90 | 782,90 | 783,50 | 782,90 | 783 — | 782,90 | 782,80 | 782,90 | 782,90 | 782,90 |
| Franco svizzero | 439,72 | 439,72 | 440,30 | 439,72 | 440,15 | 439,72 | 440 — | 439,72 | 439,72 | 439,70 |
| Corona danese | 151,78 | 151,78 | 151,80 | 151,78 | 151,80 | 151,78 | 151,85 | 151,78 | 151,78 | 151,75 |
| Corona norvegese | 159,53 | 159,53 | 159,60 | 159,53 | 159,50 | 159,53 | 159,52 | 159,53 | 159,53 | 159,50 |
| Corona svedese | 187 — | 187 — | 187,20 | 187 — | 187,05 | 187 — | 187,07 | 187 — | 187 — | 187 — |
| Fiorino olandese | 384,25 | 384,25 | 384,20 | 384,25 | 384,15 | 384,25 | 384,19 | 384,25 | 384,25 | 384,25 |
| Franco belga | 26,291 | 26,291 | 26,30 | 26,291 | 26,30 | 26,29 | 26,30 | 26,291 | 26,291 | 26,29 |
| Franco francese | 186,62 | 186,62 | 186,65 | 186,62 | 186,70 | 187,82 | 186,65 | 186,62 | 186,62 | 186,60 |
| Lira sterlina | 1576,60 | 1576,60 | 1575,60 | 1576,60 | 1577,10 | 1576,60 | 1576,05 | 1576,60 | 1576,60 | 1576,60 |
| Marco germanico | 411,24 | 411,24 | 411,50 | 411,24 | 411,30 | 411,24 | 411,20 | 411,24 | 411,24 | 411,20 |
| Scellino austriaco | 57,185 | 57,185 | 57,25 | 57,185 | 57,20 | 57,18 | 57,18 | 57,185 | 57,185 | 57,18 |
| Escudo portoghese | 19,12 | 19,12 | 19,10 | 19,12 | 19,07 | 19,12 | 19,08 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
| Peseta spagnola | 10,714 | 10,714 | 10,71 | 10,714 | 10,70 | 10,71 | 10,713 | 10,714 | 10,714 | 10,71 |
| Yen giapponese | 3,822 | 3,822 | 3,83 | 3,822 | 3,82 | 3,82 | 3,823 | 3,822 | 3,822 | 3,82 |

**Media dei titoli del 18 maggio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 73,175 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 95,350 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,600 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,200 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,875 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,250 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,275 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,500 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,900 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,500 |
| » 6 % » » 1972-87 | 75,600 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,675 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,850 |
| » 10 % » » 1977-92 | 89,550 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,550 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,225 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 96,325 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,175 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 95,550 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 90,250 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 94,600 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,225 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,575 |
| » » Pol. 12 % 1- 4-1982 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 maggio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 871,20 |
| Dollaro canadese | 782,85 |
| Franco svizzero | 439,86 |
| Corona danese | 151,815 |
| Corona norvegese | 159,525 |
| Corona svedese | 187,035 |
| Fiorino olandese | 384,22 |
| Franco belga | 26,295 |
| Franco francese | 186,635 |
| Lira sterlina | 1576,625 |
| Marco germanico | 411,22 |
| Scellino austriaco | 57,182 |
| Escudo portoghese | 19,10 |
| Peseta spagnola | 10,713 |
| Yen giapponese | 3,822 |

# MINISTERO DEL TESORO

## DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

### Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1978 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCASSI (in milioni di lire) | | PAGAMENTI (in milioni di lire) | |
| *Fondo di cassa al 31 dicembre 1977* | | | 39.962 | | |
| GESTIONE DI BILANCIO | | | | | |
| Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 4.256.154 | | | |
| | residui | 163.562 | | | |
| | Totale | | 4.419.716 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 4.922.940 | | | |
| | residui | 190 | | | |
| | Totale | | 4.923.130 | | |
| Spese correnti | competenza | | | 4.852.059 | |
| | residui | | | 269.057 | |
| | Totale | | | | 5.121.116 |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 1.506.345 | |
| | residui | | | 437.275 | |
| | Totale | | | | 1.943.620 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 643 | |
| | residui | | | 4.276 | |
| | Totale | | | | 4.919 |
| GESTIONE DI TESORERIA | | | | | |
| In conto debiti di tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 10.051.007 | | 13.378.035 | |
| Conti correnti | | 16.514.335 | | 14.923.116 | |
| Incassi da regolare | | 13.763.505 | | 13.428.210 | |
| Altre gestioni | | 9.411.376 | | 6.773.745 | |
| | Totale | | 49.740.223 | | 48.503.106 |
| In conto crediti di tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 6 | | — | |
| Pagamenti da regolare | | 756.986 | | 894.154 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 531.719 | | 2.124.863 | |
| Altri crediti | | 7.418.784 | | 9.181.796 | |
| | Totale | | 8.707.495 | | 12.200.813 |
| | Totale complessivo | | 67.830.526 | | 67.773.574 |
| Fondo di cassa al 28 febbraio 1978 | | | — | | 56.952 |
| | Totale a pareggio | | 67.830.526 | | 67.830.526 |

SITUAZIONE DEL TESORO

| | AL 28 FEBBRAIO 1978 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| *Fondo di cassa* | | 56.952 | |
| CREDITI DI TESORERIA | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 235 | | |
| Pagamenti da regolare | 3.452.859 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | 9.271.540 | | |
| Altri crediti | 15.795.580 | | |
| Totale crediti | | 28.520.214 | |
| In complesso | | | 28.577.166 |
| DEBITI DI TESORERIA | | | |
| Debito fluttuante | 42.817.668 | | |
| Conti correnti | 15.377.399 | | |
| Incassi da regolare | 1.377.203 | | |
| Altre gestioni | 3.705.667 | | |
| Totale debiti | | | 63.277.937 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 34.700.771 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1978: lire 437.365 milioni.

*Il primo dirigente*: MOLINO

*Il direttore generale del Tesoro*: RUGGIERO

(4020)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

## Situazione al 28 febbraio 1978

PROVVISORIA

### ATTIVO

| Voce | | Parziali | Totali |
|---|---|---|---|
| Oro | L. | | 7.696.885.019.271 |
| Cassa | » | | 242.520.005.944 |
| Portafoglio su piazze italiane: | | | |
| — risconto alle Aziende di credito | L. | 25.803.769.000 | |
| — sconto Buoni Tesoro e cedole | » | — | |
| | | | 25.803.769.000 |
| Anticipazioni: | | | |
| — in conto corrente | L. | 652.373.221.459 | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 | » | 214.487.536.270 | |
| — a scadenza fissa | » | 166.447.200.000 | |
| | | | 1.033.307.957.729 |
| Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione | L. | | — |
| Attività verso l'estero in valuta | » | | 4.575.026.246 |
| Ufficio Italiano Cambi: | | | |
| — conto corrente ordinario | L. | 5.121.879.974.757 | |
| — conti speciali | » | 7.788.840.948.757 | |
| | | | 12.910.720.923.514 |
| Anticipazioni straordinarie al Tesoro | L. | | — |
| Risconto per finanziamenti ammassi | » | | 1.325.292.488.112 |
| Conto corrente per il servizio di tesoreria | » | | 6.210.594.721.202 |
| Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie | » | | 68.067.029.740 |
| Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato | » | | 24.668.907.271.341 |
| Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 | » | | 337.156.502.595 |
| Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati: | | | |
| — titoli di Stato o garantiti dallo Stato | L. | 691.621.474.878 | |
| — altre attività | » | 279.917.397.816 | |
| | | | 971.538.872.694 |
| Immobili per uso ufficio | L. | | 1 |
| Partite varie attive | » | | 3.013.961.168.240 |
| Spese dell'esercizio | » | | 35.981.407.066 |
| | | | 58.545.312.162.695 |
| Impegni: | | | |
| — credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione | L. | | 1.432.426.091.674 |
| Depositi: | | | |
| — a garanzia | L. | 3.878.902.723.418 | |
| — ai fini della riserva bancaria obbligatoria | » | — | |
| — altri | » | 29.113.403.326.025 | |
| | | | 32.992.306.049.443 |
| Depositari di titoli e valori | L. | | 353.349.661 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 3.152.126.708 |
| TOTALE | L. | | 92.973.549.780.181 |

### PASSIVO

| Voce | | Parziali | Totali |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L. | | 15.598.730.319.000 |
| Vaglia cambiari ed altri debiti a vista | » | | 84.062.662.235 |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 335.067.057.987 |
| Depositi in conto corrente vincolati a tempo | » | | 1.000.020.000 |
| Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 | » | | 690.920.583.953 |
| Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge: | | | |
| — ai fini della riserva bancaria obbligatoria | L. | 22.742.055.054.577 | |
| — altri | » | 8.247.164 | |
| | | | 22.742.063.301.741 |
| Depositi in valuta estera: | | | |
| — per conto U.I.C. | L. | 4.777.061.018.089 | |
| — altri | » | 3.694.263.843 | |
| | | | 4.780.755.281.932 |
| Conti dell'estero in lire: | | | |
| — per conto U.I.C. | L. | 2.720.368.148.253 | |
| — altri | » | 53.950.257.435 | |
| | | | 2.774.318.405.688 |
| U.I.C. - conto corrente ordinario | L. | | — |
| Conto corrente per il servizio di tesoreria | » | | — |
| Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie | » | | 176.136.919.707 |
| Servizi di cassa per conto di enti vari | » | | 19.249.347.480 |
| Fondi diversi accantonati | » | | 7.344.673.556.347 |
| Partite varie passive | » | | 3.754.469.678.012 |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 74.273.153.761 | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 75.557.546.987 | |
| | | | 150.130.700.748 |
| Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precende, prima delle scritturazioni di chiusura | L. | | 49.952.545.791 |
| Rendite dell'esercizio | » | | 43.781.782.074 |
| | | | 58.545.312.162.695 |
| Impegni | L. | | 1.432.426.091.674 |
| Depositanti | » | | 32.992.306.049.443 |
| Titoli e valori presso terzi | » | | 353.349.661 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 3.152.126.708 |
| TOTALE | L. | | 92.973.549.780.181 |

*Il Governatore:* BAFFI

*Il ragioniere generale:* SALONICO

(4021)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista laureato in ingegneria mineraria (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale).**

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente «le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista laureato in ingegneria mineraria (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale) presso il servizio rischi.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di laurea in ingegneria mineraria;

*b*) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

*c*) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

*d*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*e*) aver tenuto buona condotta;

*f*) sana e robusta costituzione fisica;

*g*) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.
*Presentazione delle domande: termine e modalità*

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale - Via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alla ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria;

*e*) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

*f*) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

*h*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*l*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*m*) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

Qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengono utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

*Presidente*:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

*Membri*:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale o alla dirigenza con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

*Segretario*:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

*Prove di esame*

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma medesimo.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

*Titoli di preferenza: documentazione*

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 5.

I candidati potranno avvelersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 5 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

*Formazione della graduatoria*

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

*Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e degli idonei, nomina in ruolo del vincitore*

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

Il vincitore del concorso nominato in ruolo, il quale, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assuma servizio alla data prefissata, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina del vincitore.

La Direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova all'interessato sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

*Documentazione di nomina*

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

*a)* diploma di laurea in ingegneria mineraria, in originale o copia autentica;

*b)* diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento, in originale o copia autentica;

*c)* estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

Ove il candidato appartenga al personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

*d*) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*e*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*g*) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

*h*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, se il candidato ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale, o del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa (anche se il candidato sia stato arruolato dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante sia arruolato nella leva di mare e non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*i*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

*l*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Se l'aspirante è invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, invalido per servizio o invalido del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni dell'aspirante stesso risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Qualora l'aspirante sia mutilato o invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore, che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonché dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Qualora l'aspirante, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L., è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto compresi quelli indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

All'atto dell'immissione in servizio il candidato nominato dovrà produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 11.

*Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego*

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché dal regolamento organico del personale.

Al vincitore assunto in servizio con la qualifica di tecnico specialista, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di prima qualifica del ruolo professionale, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

Art. 12.

*Nomina degli idonei*

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il direttore generale potrà procedere entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

*Avvertenza*: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso conseguire la nomina.

Roma, addì 21 febbraio 1978

*Il presidente*: ORLANDI

*Il direttore generale*: ZANIBELLI

---

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commu-

tazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

*a*) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purché complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

*Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale* - Via IV Novembre n. 144 - 00187 ROMA

..l.. sottoscritt.. . . . . . . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat.. a . . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . . . . . domanda di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista laureato in ingegneria mineraria (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale) presso il servizio rischi.

A tal fine ..l.. sottoscritt.. dichiara:

*a*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (3) . . . . . . . .;

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere in possesso della laurea in ingegneria mineraria;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

*e*) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . . . . .;

*f*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

*g*) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . . e di essere cessat.. a causa di (6) . . . . . . .;

*h*) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, inoltre:

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . ) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8):

. . . . . . . . . . . . . . n. . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(codice avviamento postale) (località-provincia)

..l.. sottoscritt.. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Data, . . . .

Firma . . . . . . . . (9)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

## PROGRAMMA DI ESAME

### PARTE PRIMA

Metodi di coltivazione mineraria: a cielo aperto, in sotterraneo, allo stato fluido o fluidificato; criteri di scelta dei vari metodi. Studio di progetto di coltivazione mineraria. Caratteristiche dei servizi: abbattimento, sostegno, trasporto, eduzione, ventilazione, manutenzione. Concentrazione e trattamento dei minerali. Sicurezza in miniera e lotta contro le polveri.

Classifica dei giacimenti minerari. Caratteristiche dei principali tipi di giacimento in rapporto alle condizioni di formazione e alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione. Giacimenti di origine endogena, esogena e metamorfica. Mezzi e metodi di prospezione, ricerca ed esplorazione.

I vari sistemi di perforazione e campi di applicazione. Perforazione rotary. Programmi di perforazione. Progetto e verifica delle tubazioni. Cementazione. Carotaggio. Organizzazione dei cantieri di perforazione.

Calcoli di strutture in cemento armato e in acciaio.

Sistemi di ventilazione, condizionamento e bonifica dell'aria negli ambienti di lavoro.

PARTE SECONDA

Nozioni sull'assicurazione infortuni sul lavoro, sulla tariffa dei premi e le modalità per la sua applicazione.

Nozioni generali sui metodi di rilevamento, esame e valutazione di polveri e fumi in sospensione negli ambienti di lavoro.

---

ALLEGATO 4

## NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonché la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

---

ALLEGATO 5

## TITOLI DI PREFERENZA
(documentazione)

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

*b*) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

*a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

*a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti sul lavoro:

*a*) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

*a*) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

*b*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

**(4050)**

---

# REGIONE LOMBARDIA

**Sostituzione di due componenti la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monza.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 177 in data 26 ottobre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Monza mediante pubblico concorso per titoli ed esami;

Considerato che il dott. Sebastiano Meloni, medico provinciale di Bergamo e il dott. Giuseppe Gencarelli, funzionario amministrativo della regione Lombardia, componenti della commissione suddetta, interpellati hanno rappresentato la propria indisponibilità a breve scadenza circa la partecipazione al concorso suddetto;

Ritenuta la indifferibile necessità di sostituire i predetti con il dott. Mario Ruberto, medico provinciale di Pavia e con il dott. Mario Gesualdi, funzionario amministrativo della regione Lombardia, al fine di dare inizio urgentemente ai lavori concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;

**Decreta:**

In sostituzione del dott. Sebastiano Meloni e del dott. Giuseppe Gencarelli vengono chiamati rispettivamente a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Monza, il dott. Mario Ruberto, medico provinciale di Pavia, e il dott. Mario Gesualdi, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 9 marzo 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(3899)

**Stralcio di due condotte ostetriche dal bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.**

L'ufficio del medico provinciale di Cremona informa che con apposito provvedimento sono state stralciate dal bando di concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1974 le condotte di:

Soncino 2ª;
Spino d'Adda.

(3898)

## OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia con ortopedia;
un posto di primario della divisione di medicina;
un posto di primario della divisione di ostetricia;
un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-clinico e microbiologiche;
un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(1801/S)

## ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1797/S)

## OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione chirurgica prima;
un posto di assistente del servizio radiologico primo;
un posto di assistente del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1799/S)

## OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1800/S)

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI ARONA

**Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(1795/S)

## OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

**Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(1796/S)

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1977, n. 43.

**Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 10 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1.

*Istituzione*

E' istituito il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, con funzioni di consulenza tecnica e giuridica della Regione, degli enti pubblici e degli enti locali.

Il comitato è articolato in due sezioni:

prima sezione: urbanistica e assetto del territorio;
seconda sezione: lavori pubblici e infrastrutture.

Il comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

*Competenze della prima sezione*

Sono sottoposti al parere della prima sezione:

*a*) il piano territoriale di coordinamento della Regione e gli altri stralci organici del medesimo;

*b*) i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

*c*) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

*d*) i piani urbanistici delle comunità montane previsti dall'art. 30 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16;

*e*) i piani urbanistici comprensoriali previsti dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71;

*f*) le richieste di formazione dei piani intercomunali di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed i piani stessi;

*g*) le varianti ai piani regolatori comunali ed ai programmi di fabbricazione sottoposte a procedimento speciale e previste dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia scolastica, universitaria, ospedaliera, postale e carceraria;

*h*) le perimetrazioni dei centri abitati previste dal primo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

*i*) i provvedimenti da adottarsi dagli organi regionali in tema di sospensione e demolizione di opere, di annullamento di provvedimenti comunali e di speciali misure di salvaguardia, quando dalle leggi vigenti sia prescritto il parere dell'organo tecnico consultivo.

La prima sezione esprime, altresì, parere sulle questioni urbanistiche di rilevante importanza ad essa sottoposte da parte degli organi regionali e degli enti locali o altri enti pubblici operanti nella Regione.

Se il presidente della sezione ritiene la questione non avere natura urbanistica o rilevante importanza, ne dà comunicazione all'organo o ente richiedente. Se questo insiste nella richiesta, la questione è posta all'ordine del giorno.

Fino alla data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori economico-urbanistici ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, sono sottoposti al parere della prima sezione:

1) i piani regolatori generali e loro varianti, nonché la autorizzazione alla adozione di varianti ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

2) i piani particolareggiati previsti dall'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonché dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove detti piani comportino varianti al piano regolatore generale e le eventuali richieste di modifica o variante degli stessi;

3) i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) i piani di zona e le varianti degli stessi destinati alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ove detti piani comportino varianti al piano regolatore generale;

5) il rilascio del nulla-osta per:

*a*) l'autorizzazione, comunale a costruire in deroga dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

*b*) l'autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908;

6) la delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I provvedimenti di competenza regionale in ordine ai quali, prima della costituzione del comitato, era già stata espletata l'istruttoria ed emesso il parere della sezione urbanistica regionale, vengono sottoposti direttamente all'esame degli organi regionali competenti, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, ad adottare le deliberazioni finali senza nuova istruttoria e senza l'osservanza di altre formalità procedurali.

Art. 3.

*Competenze della seconda sezione*

La seconda sezione esprime pareri su:

*a*) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di competenza diretta della Regione, qualunque sia la loro forma di esecuzione;

*b*) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a lire 300 milioni di competenza dei comuni, delle provincie, delle comunità montane e dei loro consorzi, eseguite con o senza contributo regionale per i quali gli enti stessi ritengano di richiedere il parere;

*c*) i progetti relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a lire 300 milioni, di competenza di enti pubblici e locali diversi da quelli indicati alla precedente lettera *b*), eseguiti con il contributo regionale;

*d*) i progetti relativi ad opere e lavori di importo superiore a lire 300 milioni, da eseguire da privati con la concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali;

*e*) i progetti, di qualsiasi importo, di opere attinenti a metropolitane, ferrovie, tranvie, funivie, funicolari, ascensori e filovie, nei limiti delle competenze regionali;

*f*) le vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, relativamente alle opere e lavori pubblici indicati al presente articolo, eseguite con l'intervento finanziario regionale anche se non è stato richiesto il parere di cui alla precedente lettera *b*);

*g*) le proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi a opere e lavori pubblici indicati al presente articolo, eseguite con l'intervento finanziario regionale, anche se non è stato richiesto il parere di cui alla precedente lettera *b*);

*h*) le proposte di consolidamento e trasferimento degli abitati e i progetti generali delle previste opere e lavori nonché i progetti esecutivi e di stralcio d'importo superiore a lire 300 milioni;

*i*) le proposte relative al piano regolatore generale degli acquedotti;

*l*) le proposte di classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali, di porti, opere idrauliche, vie navigabili, ove i relativi provvedimenti siano di competenza regionale;

*m*) le concessioni e le rinnovazioni di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti.

La seconda sezione esprime altresì pareri sulle questioni di rilevante importanza concernenti lavori pubblici o da eseguirsi col contributo della Regione, ad essa sottoposte da parte degli organi regionali, dagli enti locali o da altri enti pubblici operanti nella Regione. Se il presidente della sezione non ritiene la questione di rilevante importanza o concernente la competenza della sezione, ne dà comunicazione all'organo od ente richiedente. Se questo insiste nella richiesta, la questione è posta all'ordine del giorno.

Art. 4.
*Composizione della prima sezione*

La prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale è composta:

*a*) dall'assessore all'urbanistica che la presiede;

*b*) da otto membri esterni, designati, dal consiglio regionale previa consultazione con le associazioni regionali degli enti locali con voto limitato a cinque, scelti tra esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti all'urbanistica e all'assetto del territorio quali ad esempio: docenti universitari in servizio o in quiescenza, iscritti nell'albo degli esperti della pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici, ex funzionari pubblici già membri del consiglio superiore dei lavori pubblici o con pari precedenti di carriera, professionisti che abbiano proceduto a progettazioni urbanistiche da almeno dieci anni;

*c*) da cinque funzionari regionali addetti all'assessorato all'urbanistica e all'assetto del territorio tra i quali i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione;

*d*) dal coordinatore del settore legale e contenzioso della Regione o, in sua sostituzione, da altro avvocato addetto allo stesso settore;

*e*) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio o da un funzionario da lui delegato;

*f*) dal soprintendente alle antichità o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*g*) dal capo ripartimento delle foreste o da un funzionario da lui delegato;

*h*) dal soprintendente regionale all'edilizia scolastica o da un funzionario da lui delegato;

*i*) dal medico provinciale, limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*l*) da otto funzionari regionali, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati:

lavori pubblici;
agricoltura;
industria;
bilancio e programmazione;
sanità;
pubblica istruzione;
trasporti;
turismo.

I funzionari regionali di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), ed *l*) sono designati dalla giunta regionale su proposta del competente assessore.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) hanno voto deliberante; gli altri hanno voto consultivo.

Art. 5.
*Composizione della seconda sezione*

La seconda sezione del comitato tecnico consultivo è composta:

*a*) dall'assessore ai lavori pubblici che la presiede;

*b*) da otto membri esterni, designati dal consiglio regionale previa consultazione con le associazioni regionali degli enti locali con voto limitato a cinque, scelti tra esperti di alta qualificazione nelle materie trattate dalla sezione (con particolare riferimento alla viabilità, le strutture, la tecnica delle fondazioni, le costruzioni idrauliche, la geologia, l'edilizia scolastica e ospedaliera), quali ad esempio: docenti universitari in servizio o in quiescenza nelle discipline anzidette, ex funzionari pubblici già membri del consiglio superiore dei lavori pubblici o con pari precedenti di carriera, professionisti autori di progettazioni o studi di rilevante significato nelle materie di competenza della sezione da almeno dieci anni;

*c*) tre funzionari regionali addetti all'assessorato ai lavori pubblici, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione;

*d*) dal coordinatore del settore legale e contenzioso o in sua sostituzione da altro avvocato addetto allo stesso settore;

*e*) dal capo del ripartimento delle foreste o da un funzionario da lui delegato;

*f*) dal medico provinciale, limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*g*) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile limitatamente alla trattazione degli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*h*) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio o da un funzionario da lui delegato;

*i*) dal soprintendente alle antichità o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*l*) dal soprintendente regionale all'edilizia scolastica, limitatamente alla trattazione degli affari attinenti all'edilizia scolastica;

*m*) da otto funzionari regionali, scelti tra i coordinatori dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati:

urbanistica e assetto del territorio;
agricoltura;
industria;
bilancio e programmazione;
sanità;
pubblica istruzione;
trasporti;
turismo.

I funzionari regionali di cui alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *m*) sono designati dalla giunta regionale, su proposta dei competenti assessori.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) hanno voto deliberante; gli altri voto consultivo.

Art. 6.
*Rappresentanti altri enti*

Gli enti e le amministrazioni pubbliche sono informate della inclusione nell'ordine del giorno degli affari in cui siano direttamente interessati ed hanno facoltà di farsi rappresentare nella discussione, senza diritto di voto, con l'assistenza di un esperto di fiducia.

Sono invitati, altresì, alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'amministrazione statale, di aziende autonome dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e enti pubblici interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

Possono essere invitati, infine, alle sedute, senza diritto di voto, tecnici e studiosi particolarmente esperti e funzionari regionali dei settori interessati.

Art. 7.
*Trattamento economico*

Ai componenti le sezioni che non siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni della legge 9 giugno 1975, n. 60. Il gettone di presenza è attribuito sia per le sedute plenarie sia per le riunioni istruttorie alle quali i componenti designati quali relatori debbono partecipare.

Le riunioni possono svolgersi solo presso gli uffici regionali.

Con il decreto di costituzione del comitato tecnico consultivo regionale di cui al terzo comma del precedente art. 1, sarà regolato il trattamento economico di missione spettante ai membri di cui al primo comma.

Art. 8.
*Conferma e decadenza*

Gli esperti di cui alla lettera *b*) dei precedenti articoli 4 e 5 possono essere riconfermati per non più di una volta consecutiva.

Gli esperti sono dichiarati decaduti con decreto del presidente della giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato legittimo impedimento, a più di tre sedute consecutive ovvero a più di dieci sedute in un anno.

Art. 9.
*Obbligo di astensione*

I membri delle sezioni hanno obbligo di astenersi dalle riunioni, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti i progetti od opere sui quali essi abbiano o abbiano avuto parte anche per interposta persona; ovvero degli affari concernenti enti diversi dalla Regione, amministrazioni o privati dai quali dipendano o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale, fatta esclusione per gli incarichi di collaudo; ovvero degli affari nei quali abbiano un proprio interesse anche per interposta persona.

Negli affari di natura urbanistica si considera sussistere un interesse quando le scelte urbanistiche riguardino territori nei quali i membri della sezione posseggano immobili, salvo che questi non siano utilizzati ad uso proprio o dei propri parenti o affini e la loro destinazione non sia modificata dalle scelte stesse.

### *Titolo II*
### FUNZIONAMENTO

#### Art. 10.
*Funzionamento delle sezioni*

Ciascuna sezione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno otto giorni.

All'avviso di convocazione va allegato l'ordine del giorno dell'adunanza stabilito dal presidente.

Nei casi di urgenza il termine di cui al primo comma è ridotto a quattro giorni e l'avviso di convocazione è effettuato a mezzo telegramma.

Il presidente nomina per ciascun affare una commissione relatrice di cui sono chiamati a far parte uno o più componenti della sezione scelti fra quelli aventi voto deliberativo e il funzionario dell'assessorato competente che ha effettuato l'istruttoria dell'affare stesso.

La nomina della commissione relatrice viene comunicata dal presidente della sezione nella prima seduta successiva alla nomina medesima.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della sezione l'adunanza è presieduta dal presidente dell'altra sezione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario competente con voto deliberativo della sezione, designato dal presidente della sezione medesima.

Le adunanze delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.

Non è ammessa delega. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; tuttavia le deliberazioni sono valide anche quando abbiano conseguito la metà dei voti dei presenti, se vi abbia concorso il voto del presidente.

Le decisioni delle sezioni sono espresse mediante pareri formati dalla commissione relatrice e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

#### Art. 11.
*Segreteria*

I servizi di segreteria di ciascuna sezione sono esplicati da un ufficio cui è preposto un segretario che redige il verbale delle riunioni e cura anche la predisposizione degli atti relativi agli affari da sottoporre alla sezione ed assicura il collegamento con gli assessorati e la giunta regionale.

Il segretario è designato dalla giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e scelto tra i funzionari regionali in servizio, per la prima sezione, presso l'assessorato all'urbanistica e, per la seconda sezione, presso l'assessorato ai lavori pubblici.

Il segretario è nominato con il decreto di cui al terzo comma del precedente art. 1.

#### Art. 12.
*Sedute congiunte delle sezioni*

Le due sezioni possono essere convocate in seduta congiunta quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente di ciascuna sezione relativamente agli affari di competenza della medesima ovvero quando ciò sia deliberato dalla sezione.

Nei casi predetti la convocazione è effettuata, di intesa con il presidente dell'altra sezione, dal presidente della sezione richiedente ed è da questi presieduta. Funge da segretario il segretario della sezione richiedente.

### *Titolo III*
### NORME PARTICOLARI DI PROCEDURA PER GLI AFFARI URBANISTICI

#### Art. 13.
*Accertamenti sulla regolarità formale e sostanziale degli atti*

L'assessore all'urbanistica e assetto del territorio, a mezzo dei competenti uffici dell'assessorato, nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli atti gli sono pervenuti:

*a)* accerta le irregolarità formali e di procedura di cui siano affetti gli atti stessi e la mancanza delle documentazioni prescritte dalle leggi o comunque necessarie per l'esame degli atti;

*b)* invita l'amministrazione deliberante a integrare le documentazioni mancanti e a regolarizzare quelle difettose, nonché a provvedere alla sanatoria degli atti irregolari e al compimento di quelli omessi;

*c)* propone alla giunta regionale il diniego di approvazione, quando le irregolarità o le omissioni non siano sanabili.

Qualora l'amministrazione deliberante non provveda entro un ragionevole termine e nonostante diffida alle integrazioni e sanatorie richieste, l'assessore propone alla Giunta il diniego di approvazione e gli altri provvedimenti consentiti dalla legge.

Quando l'amministrazione deliberante abbia provveduto alle integrazioni e sanatorie richieste, ricorre un ulteriore termine di giorni trenta entro il quale l'assessore, a mezzo degli uffici competenti, provvede, con riferimento agli atti e documentazioni integrativi, agli adempimenti stabiliti nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 14.
*Istruttoria tecnica*

Decorsi i termini di cui all'articolo precedente l'assessore alla urbanistica procede alla designazione del funzionario incaricato dell'istruttoria, la quale deve essere completata entro il termine di sessanta giorni se trattasi degli affari di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) e ai numeri 4), 5), 6) dell'art. 2; entro il termine di novanta giorni se trattasi degli affari di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'art. 2; entro il termine di centoventi giorni se trattasi di altri affari.

Il detto termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non maggiore di quello assegnato nel primo comma con provvedimento motivato dell'assessore all'urbanistica ed assetto del territorio.

Decorso il termine, l'affare viene sottoposto nello stato di istruttoria in cui si trova alla sezione, la quale emette il parere compiendo direttamente, ove necessari, gli ulteriori accertamenti istruttori.

#### Art. 15.
*Modifiche d'ufficio*

Con la deliberazione della giunta regionale di approvazione possono essere apportate al piano regolatore e al programma di fabbricazione, oltre le modifiche specificate negli articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche quelle necessarie per conseguire il rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali in merito ai criteri di formazione degli strumenti urbanistici.

Quando le modifiche proposte concernono la riduzione delle previsioni insediative per rispetto a quanto stabilito nell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, le decisioni definitive della giunta regionale sono vincolate alle scelte ubicazionali formulate in sede di controdeduzione dal comune.

Qualora le controdeduzioni comunali previste dagli articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non vengano formulate e trasmesse alla Regione entro i termini previsti dagli articoli stessi, le modifiche proposte si intendono accettate dal comune interessato.

### *Titolo IV*
### NORME FINALI

#### Art. 16.
*Obbligo di motivazione dei provvedimenti difformi dal parere del comitato tecnico consultivo*

I provvedimenti dei competenti organi regionali relativi agli affari di cui ai precedenti articoli, qualora siano in difformità dai pareri espressi dal comitato tecnico consultivo regionale, debbono essere adeguatamente motivati.

#### Art. 17.
*Soppressione della sezione urbanistica e degli uffici del provveditorato alle opere pubbliche trasferiti alla Regione*

Sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Le funzioni della sezione e degli uffici predetti, non attribuite al comitato, sono espletate dagli assessorati competenti.

Fino a quando non sarà diversamente disposto gli uffici del genio civile e gli ingegneri capi degli uffici stessi esercitano tutte le attività tecniche istruttorie ed esecutive dai medesimi svolte alla data del 31 marzo 1972 quali organi periferici dell'amministrazione statale, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge e di altre leggi regionali.

Art. 18.

*Pareri sulla demolizione di costruzioni*

Il parere della sezione urbanistica regionale prescritto dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso ed è sostituito dal parere dell'assessorato all'urbanistica e all'assetto del territorio.

Art. 19.

*Competenze degli ingegneri capi degli uffici del genio civile*

Gli ingegneri capi degli uffici del genio civile esprimono pareri su:

*a*) le perizie di manutenzione ordinarie, opere e lavori di pronto intervento, progetti per cantieri di lavoro;

*b*) i progetti esecutivi e di stralcio di opere e lavori di consolidamento e trasferimenti abitati sino all'importo di lire 300 milioni;

*c*) i progetti indicati alla lettera *b*) del precedente art. 3 fino all'importo di lire 300 milioni, sempre che ne sia stata fatta richiesta nonché i progetti indicati nelle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo fino all'importo rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 50 milioni;

*d*) la concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori qualora la singola richiesta superi i trenta giorni o intervenga dopo che siano state concesse proroghe complessivamente fino a trenta giorni, anche se sui relativi progetti non sia stato chiesto il parere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3;

*e*) le proposte riguardanti la determinazione di compensi per revisione prezzi, anche se sui relativi progetti di opere e lavori non sia stato chiesto il parere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3;

*f*) le concessioni e le domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni d'acqua diverse di quelle indicate alla lettera *m*) del precedente art. 3.

Art. 20.

*Competenza generale del comitato tecnico consultivo*

Il comitato tecnico consultivo regionale è in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, dei comitati regionali e provinciali dell'edilizia scolastica, della soprintendenza ai monumenti, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità e, salvo quanto previsto al precedente art. 19, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonché quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione.

Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge riguardanti l'attività consultiva in materia di edilizia residenziale pubblica.

I pareri del comitato consultivo regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi individuali o collegiali.

Art. 21.

*Oneri per il funzionamento del comitato*

La spesa per il funzionamento del comitato graverà sull'ordinaria dotazione dello stanziamento iscritto al capitolo 10239 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, che offre sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 8 novembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre* 1977.

**(3928)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781400)